

Pronto il modello per evitare il canone RAI se non si possiede la tv

Venerdì, 25 marzo 2016



L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, ieri, il modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone RAI per il superamento delle presunzioni di possesso di apparecchi televisivi, con le relative istruzioni, approvato dal provvedimento n. [45059](#), che definisce anche modalità e termini di presentazione.

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (L. [208/2015](#)) ha introdotto alcune modifiche al canone: per il 2016, la misura è di 100 euro e viene previsto che l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica faccia presumere la detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.

La presunzione, dal 2016, può essere superata solo con una dichiarazione resa ai sensi del DPR [445/2000](#) e che, se non veritiera, comporta gli effetti, anche penali, di cui agli [artt. 75](#) e [76](#) del decreto.

Con il modello, chi è titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, per non pagare il canone, può presentare una dichiarazione sostitutiva:

- di non detenzione di un apparecchio tv da parte di nessun componente della famiglia anagrafica;
- di non detenzione, da parte di componenti della famiglia anagrafica in una delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento (ex [art. 10](#) primo comma del RDL 246/38);
- che il canone non deve essere addebitato in nessuna utenza elettrica intestata al dichiarante perché esso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
- per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva resa in precedenza.

La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'erede, se l'utenza elettrica è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto, ed è presentata annualmente o direttamente, usando le credenziali Entratel/Fisconline o tramite gli intermediari abilitati, che devono: consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia; conservare l'originale della dichiarazione con copia del documento di identità del dichiarante e la delega alla trasmissione per l'ordinario termine di prescrizione decennale.

Se non è possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, con una copia di un documento di riconoscimento valido, in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell'avvenuta spedizione va conservata per l'ordinario termine di prescrizione decennale ed esibita su richiesta dell'Agenzia.

Per quanto riguarda, invece, i tempi, il provv. dispone che le dichiarazioni possano essere presentate in ogni giorno dell'anno, producendo effetti in base alla data di trasmissione/spedizione.

Calendario di presentazione “transitorio” per l'anno 2016

In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio tv, presentata via posta dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto per l'intero canone dovuto per quest'anno.

La dichiarazione presentata a mezzo del servizio postale dal 1° maggio ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dall'11 maggio al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016.

La dichiarazione presentata dal 1° luglio ed entro il 31 gennaio 2017, infine, ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2017.

A regime, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata:

- entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell'anno precedente, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno solare;
- dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.

Chi attiva una nuova utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, e non è titolare di altra utenza nell'anno di attivazione, deve presentare la dichiarazione sostitutiva entro la fine del mese successivo alla data di avvio della fornitura per avere effetto a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Copyright 2016 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata

CONDIVIDI ARTICOLO